



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

General Trasporti S.r.l.
GENERAL.TRASPORTI.SRL@PEC.IT
e p.c. Città metropolitana di Cagliari
e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna meridionale
e p.c. 01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Cagliari
e p.c. ARPAS - Dipartimento di Cagliari e Medio
Campidano
e p.c. ARPAS - Area tecnico scientifica
e p.c. 05-01-02 - Servizio Tutela dell'atmosfera e del
territorio

Oggetto: "Integrazione nuovo codice CER 7.31-bis (170504) impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi in loc. Su Lillu a Capoterra". **Proponente:** General Trasporti S.r.l.
Procedimento di Valutazione preliminare. D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. **Esito**

In relazione al procedimento in oggetto, vista l'istanza trasmessa dalla Società General Trasporti S.r.l. (di seguito Proponente), con P.E.C. del 20.02.2024, (prot. D.G.A. n. 5737 di pari data), ed esaminata la documentazione allegata, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si rammenta che:

- la Proponente è titolare di un impianto, autorizzato, in procedura semplificata, per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, tramite operazioni R13 [Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (...)] ed R5 [Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche] dell'Allegato C alla Parte IV del vigente D.Lgs. 152/2006;
- la Giunta regionale, con Deliberazione n. 28/15 del 21.07.2010, all'esito del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), su istanza presentata dalla Proponente per l'intervento denominato *"Aumento di capacità da 15.000 ton/anno a 60.000 ton/anno per un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata"*, ha escluso l'intervento dall'ulteriore procedura di V.I.A., nel rispetto di un insieme di prescrizioni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

In merito alla Valutazione preliminare presentata, riguarda una variante, di seguito sinteticamente illustrata:

- inserimento del nuovo codice E.E.R. - 17 05 04 *"Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03"*, tramite realizzazione di un nuovo box per il deposito istantaneo;
- modifica nella disposizione degli spazi e della capacità di messa in riserva, istantanea ed annuale, per accogliere il nuovo codice E.E.R., attraverso lo spostamento dei setti divisorii (blocchi modulari di CLS), per aumentare la quantità di materiale in messa in riserva.

Con l'inserimento del nuovo codice 7.31 bis (17 05 04) *"Terre e rocce da scavo"* (D.M. 05.02.1998, e s.m. i.), per un totale di 30.000 ton/anno, rimarranno invariati i quantitativi di rifiuti trattati annualmente, in quanto saranno contestualmente ridotti i quantitativi relativi agli altri codici attualmente autorizzati.

Non è, inoltre, prevista alcuna modifica delle superfici totali di messa in riserva, di quelle destinate al deposito degli aggregati riciclati, né delle modalità di trattamento e della linea impianti esistente.

Premesso quanto sopra, e considerato che la variante proposta, come sopra descritta:

- non è in contrasto con il quadro prescrittivo della richiamata Delib.G.R. n. 28/15 del 21/07/2010, relativa al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per l'intervento denominato *"Aument o di capacità da 15.000 ton/anno a 60.000 ton/anno per un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata"*;
- non può determinare significativi impatti negativi sull'ambiente, e, pertanto, non è ascrivibile al punto 8, lett. t), *"modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)"*, dell'Allegato IV alla parte II del vigente D. Lgs. 152/2006,

si comunica che, per detta variante, ai sensi dell'Art. 6, c. 9/9-bis, del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., non è necessario attivare alcuna procedura in materia di valutazione di impatto ambientale.

La presente comunicazione è resa solo ai sensi della parte II, titolo III del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., e della Delib.G.R. n. 11/75 del 2021, e sono fatti salvi altri eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

Il Servizio è a disposizione per eventuali chiarimenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Distinti saluti

Il Sostituto del Direttore del Servizio

(Art. 30, c. 5, L.R. n. 31/1998, e s.m.i.)

Felice Mulliri

Siglato da :

CATERINA LEONI